

- (9) Il SEESAC, istituito a Belgrado nel 2002 e operante sotto il mandato congiunto del Programma dell'ONU per lo sviluppo (UNDP) e del Consiglio di cooperazione regionale (RCC), succeduto al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, assiste le parti interessate nazionali e regionali nel controllare e ridurre la diffusione e l'uso improprio di SALW e relative munizioni, contribuendo così ad aumentare la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo nell'Europa sudorientale e orientale. Il SEESAC riserva particolare attenzione allo sviluppo di progetti regionali per affrontare la realtà dei flussi transfrontalieri di armi.
- (10) L'Unione ha sostenuto in passato il SEESAC tramite la decisione 2002/842/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, prorogata e modificata dalle decisioni 2003/807/PESC ⁽²⁾ e 2004/791/PESC ⁽³⁾ del Consiglio, nonché tramite la decisione 2010/179/PESC del Consiglio ⁽⁴⁾, la decisione 2013/730/PESC del Consiglio ⁽⁵⁾, prorogata dalla decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio ⁽⁶⁾ e dalla decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio ⁽⁷⁾.

L'accordo concluso ai sensi della decisione (PESC) 2016/2356 scade il 29 dicembre 2019.

- (11) L'Unione considera il SEESAC il partner esecutivo privilegiato per l'attuazione della tabella di marcia nei Balcani occidentali a motivo della sua comprovata esperienza e rete consolidata, oltre che della provata qualità del suo operato e del suo ruolo di coordinamento nell'elaborazione della tabella di marcia.
- (12) Inoltre, questa azione dell'Unione dovrebbe fornire sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nella Repubblica di Moldova, in Ucraina e in Bielorussia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di contrastare il commercio illecito di armi da fuoco e SALW nei Balcani occidentali e di ridurre il rischio che armi illecite entrino nell'Unione dalla regione dei Balcani occidentali, l'Unione sostiene i partner dei Balcani occidentali nell'attuazione della «tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024», continuando ad assistere i partner dei Balcani occidentali nel perseguimento degli obiettivi di cui alla tabella di marcia, vale a dire: ⁽⁸⁾

- 1) entro il 2023, garantire che la legislazione in materia di controllo delle armi sia operativa, pienamente armonizzata con il quadro regolamentare dell'UE e con gli altri obblighi internazionali pertinenti e standardizzata a livello della regione;
- 2) entro il 2024, garantire che le politiche e le prassi in materia di controllo delle armi nei Balcani occidentali siano basate su dati concreti e sull'intelligence;
- 3) entro il 2024, ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi verso i Balcani occidentali, al loro interno e al di fuori della regione;
- 4) entro il 2024, ridurre in modo significativo l'offerta, la domanda e l'uso improprio di armi da fuoco attraverso una maggiore consapevolezza, educazione, sensibilizzazione e mobilitazione;

⁽¹⁾ Decisione 2002/842/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2002, concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GUL 289 del 26.10.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 2003/807/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GUL 302 del 20.11.2003, pag. 39).

⁽³⁾ Decisione 2004/791/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GUL 348 del 24.11.2004, pag. 46).

⁽⁴⁾ Decisione 2010/179/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2010, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GUL 80 del 26.3.2010, pag. 48).

⁽⁵⁾ Decisione 2013/730/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GUL 332 dell'11.12.2013, pag. 19).

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che modifica la decisione 2013/730/PESC per il sostegno delle attività del Seesac relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GUL 300 del 17.11.2015, pag. 19).

⁽⁷⁾ Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GUL 348 del 21.12.2016, pag. 60).

⁽⁸⁾ <http://www.seesac.org/f/docs/News-SALW/Roadmap-for-sustainable-solution.pdf>

